



Associazione Culturale "Il Frignano dei Montecuccoli" - STATUTO

STATUTO (così come aggiornato al marzo 2014)

1.

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita l'Associazione denominata "Il Frignano dei Montecuccoli" con sede nel Comune di Pavullo nel Frignano (Mo), Viale Marconi 15/A; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Comitato Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale provinciale e regionale, per attuare, sostenere promuovere e realizzare progetti di varia natura, finalizzati alla salvaguardia e mantenimento dei beni artistici ed architettonici locali, di rilevanza storica e/o artistica, sia in autonomia che in sinergia con associazioni ed enti (pubblici o privati), ovvero tutto ciò che può essere utile alla tutela ed al mantenimento del patrimonio storico, culturale, artistico, architettonico, naturale del Frignano e dell'Appennino Modenese, anche attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione o l'organizzazione di eventi. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
 - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni e corsi per bambini, ragazzi, giovani ed adulti;
 - attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, nonché istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
 - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- 2) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate, in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati e dell'autofinanziamento. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) beni, immobili e mobili;
 - b) quote e contributi degli associati;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
 - g) rimborsi;
 - h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - k) ogni altro tipo di entrate.
- 2) Le risorse economiche acquisite con le modalità di cui al precedente comma costituiscono il Fondo Comune che non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3) Attraverso il Fondo Comune si perseguono gli scopi e si svolgono le attività di cui all'art. 2
- 4) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 5) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art. 4

Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Possono essere membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
- 3) L'Associazione è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) Fondatori;
 - b) Ordinari;



Associazione Culturale "Il Frignano dei Montecuccoli" - STATUTO

- c) Aggregati;
 - d) Onorari.
- 4) I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione sono soci a vita salvo loro rinuncia. Essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa, una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo e del diritto al voto;
 - 5) I Soci Ordinari sono cittadini italiani o stranieri. Essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo e del diritto al voto;
 - 6) I Soci Aggregati sono cittadini italiani o stranieri ammessi a pagare una quota ridotta stabilita dal Comitato Direttivo. Essi partecipano alla vita dell'Associazione potendo contribuire a vario titolo a realizzarne gli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo e del diritto al voto;
 - 7) I Soci Onorari sono cittadini italiani o stranieri che, a giudizio insindacabile del Comitato Direttivo, abbiano fornito contributi di straordinario interesse nel campo dei beni culturali ed ambientali o abbiano dato lustro all'Associazione con iniziative di eccezionale merito o forniscano o abbiano fornito all'Associazione un contributo fattivo a cagione delle loro conoscenze o attività professionali o dei loro meriti civili; Essi possono partecipare alla vita dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo e del diritto al voto;
 - 8) L'Associazione è altresì costituita da Sostenitori Juniores.
 - 9) Sostenitori Juniores sono cittadini italiani o stranieri minorenni ammessi a pagare una quota simbolica stabilita dal Comitato Direttivo. Essi pur non essendo soci partecipano alla vita dell'Associazione limitatamente alle iniziative specifiche ad essi dedicate o a quelle generiche se se ne rileva un possibile interesse e non godono dell'elettorato attivo e passivo né del diritto al voto.

Art. 5

Criteria di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è subordinata :
 - a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
 - b) ai seguenti criteri: presentazione o approvazione della candidatura da parte di almeno due soci.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali rielezioni debbono essere motivate.
- 3) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un (1).mese prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per mesi 6.(sei);
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei terzi;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
 - d) a non avere cariche politiche in pubbliche amministrazioni. In caso di candidatura alle elezioni politiche o amministrative, il socio verrà sospeso, mantenendo la carica societaria, fino a dopo le elezioni in oggetto. Nel caso il socio venga eletto a una carica politica, lo stesso verrà sospeso per essere riammesso a fine mandato, o a sue dimissioni dalla carica politica stessa.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto;
 - c) ad accedere alle cariche associative (di cui all'articolo 7) attraverso elezioni interne, con le modalità espresse negli articoli seguenti e nei limiti previsti dal presente Statuto;
 - d) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del Fondo Comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. . Ai titolari delle cariche di cui all'articolo 7 spetta comunque il rimborso delle spese sostenute (previa autorizzazione del Comitato Direttivo o del presidente, in presenza di liquidità) in ragione dell'ufficio coperto E' consentito al socio il rifiuto del rimborso.
 - e) I soci Juniores e Aggregati hanno diritto a una riduzione della quota associativa.

Art. 7

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:



Associazione Culturale "Il Frignano dei Montecuccoli" - STATUTO

- a) L'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Presidente.
 - d) il Collegio dei Proviviri;
- 2) Le cariche associative vengono riciperte a titolo gratuito

Art. 8 **L'Assemblea**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci Fondatori e Ordinari e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 1 (una). delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) nomina i componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei Proviviri;
 - c) delibera l'esclusione dei soci dietro relazione del Collegio dei Proviviri;
 - d) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la metà più uno dei componenti il Comitato direttivo o almeno un decimo dei soci, lo ritengano opportuno.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto fra i presenti;
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche informale, tipo e-mail) da recapitarsi almeno .5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 8) Tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono trascorrere almeno 24 ore.
- 9) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 **Il Comitato direttivo.**

- 1) Il Comitato direttivo, organo amministrativo dell'associazione, è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. In prima applicazione del presente statuto il direttivo e' composto da almeno TRE soci fondatori.
- 2) I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
- 3) Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto.
- 4) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica, ovvero dispone nuove elezioni per le cariche vacanti. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 5) Il Comitato nomina al suo interno con voto palese un Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e un Segretario.
- 6) Al Comitato direttivo spetta di:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) predisporre, su indicazione del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo, che deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato;
 - e) nominare il Presidente il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
 - f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 7) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.



Associazione Culturale “Il Frignano dei Montecuccoli” - STATUTO

- 8) Il Comitato direttivo è convocato almeno a cadenza semestrale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 3 (tre) dei componenti ne facciano richiesta motivata agli altri membri, anche in forma breve (e-mail, comunicazioni private via web etc). Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 9) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche in via breve, tipo e-mail) da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Comitato.
- 10) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Collegio dei Probiviri

- 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea fra i Soci .
- 2) Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato direttivo o all'Assemblea.
- 3) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 12

Norma finale

- 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale, o ad altri enti e/o associazioni che perseguano obiettivi comuni.

Art. 13

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alla Giurisprudenza in materia di associazionismo.